II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 1980

fondata sui trattati, relativa alle attività della pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottata a titolo provvisorio, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria definitiva

(80/601/CEE)

Il Consiglio ricorda l'impegno da esso assunto nella sessione del 30 maggio 1980 di adottare le decisioni atte a garantire l'entrata in vigore di una politica globale comune nel settore della pesca al più tardi il 1° gennaio 1981.

In attesa della propria decisione in materia e visto l'articolo 102 dell'atto di adesione nonché la necessità di proteggere le risorse biologiche e mantenere adeguate relazioni con i paesi terzi nel settore della pesca, il Consiglio adotta le seguenti disposizioni provvisorie applicabili dal 1° luglio 1980 sino al raggiungimento di un accordo definitivo da parte del Consiglio ed al più tardi fino al 31 luglio 1980 :

1. Gli Stati membri esercitano le loro attività di pesca in modo da tener conto delle catture totali ammissibili (TAC), nonché della parte delle TAC attribuita ai paesi terzi a norma di accordi e d'intese con essi conclusi, quali figurano nel regolamento (CEE) n. 754/80 ([1]) e informano la Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 753/80 ([2]). Le catture effettuate durante il periodo provvisorio saranno dedotte dalle quote definitive che il Consiglio fisserà per il 1980.

2. Per quanto riguarda le misure tecniche per la conservazione ed il controllo delle risorse di pesca, gli Stati membri applicano le medesime disposizioni già messe in atto il 3 novembre 1976, nonché altre misure adottate conformemente alle procedure e ai criteri fissati nell'allegato VI della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SIGNORELLO

([1]) GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 36.
([2]) GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 33.